



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Individuazione del limite di spesa ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge n. 122/2010, nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nel triennio 2007-2009.

Deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N. 1/SEZAUT/2017/QMIG

Adunanza del 20 dicembre 2016

Presieduta dal Presidente di Sezione

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione

Roberto TABBITA, Maurizio GRAFFEO, Agostino CHIAPPINIELLO, Cristina ZUCCHERETTI, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA

Consiglieri

Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Massimo ROMANO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Rosa FRANCAVIGLIA, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Pasquale PRINCIPATO, Francesco ALBO, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Mario ALÌ, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO

Primi Referendari

Valeria FRANCHI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO, Beatrice MENICONI, Donato CENTRONE

Referendari

Giovanni GUIDA, Marco RANDOLFI, Vanessa PINTO

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la deliberazione n. 357/2016/QMIG, depositata il 18 ottobre 2016, con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima concernente l'operatività del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel triennio 2007-2009;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 30 del 16 novembre 2016, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2551 del 7 dicembre 2016 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Consigliere Francesco Albo;

PREMESSO

Con deliberazione n. 357/2016/QMIG, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha sollevato una questione di massima in ordine all'individuazione del limite di spesa rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010, nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile ivi contemplate nel triennio 2007-2009.

La questione posta trae origine da una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Caldogno (VI), il quale chiede se può effettuare assunzioni a tempo determinato per ovviare alla grave scopertura d'organico presso l'ufficio ragioneria, determinatasi a seguito di alcune cessazioni dal servizio, pur non avendo l'amministrazione sostenuto spese per contratti a tempo determinato o per forme di lavoro flessibile né nel 2009, né nell'intero triennio 2007-2009.

A tal fine, rappresenta che l'ente è in regola con gli obblighi di cui all'art.1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano praticabili altre assunzioni tramite mobilità o concorsi e che non è assegnatario di personale in mobilità dagli enti di area vasta.

Con un secondo quesito, chiede di sapere se l'amministrazione può procedere ad effettuare un'integrazione stipendiale in caso di ampliamento dell'orario di un lavoratore socialmente utile che attualmente presta la propria attività presso il comune per 20 ore settimanali.

Con ordinanza n. 30 del 16 novembre 2016, il Presidente della Corte ha deferito la questione alla Sezione delle autonomie e, successivamente, ha inserito la stessa all'ordine del giorno della presente seduta.

CONSIDERATO

1. Le questioni all'odierno esame, rimesse dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 357/2016/QMIG, riguardano l'operatività del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato né nel 2009, né nel triennio 2007-2009.

Ai fini che rilevano in questa sede, tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni ivi contemplate *“possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa*

sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Nella parte finale, dispone che “il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

La norma, che si inserisce nel solco di una serie di previsioni dal tenore omogeneo, mira a conseguire il contenimento della spesa pubblica in un settore rilevante quale quello del personale, con specifico riferimento ai rapporti di coloro che collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi da quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il meccanismo di funzionamento ivi introdotto ha superato indenne il vaglio di costituzionalità ed è stato giudicato non lesivo delle prerogative di autorganizzazione degli enti locali, dal momento che consente sufficienti margini di autonomia nella scelta delle modalità di riduzione della spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale, nel rispetto dell'obiettivo di contenimento a livello complessivo (Corte cost., sent. n. 173/2012 e n. 61/2014).

Sotto altro profilo, esso limita le risorse finanziarie disponibili entro una percentuale della spesa storica sostenuta e consente di raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa, in quanto induce a ridimensionare gli impegni, in valore assoluto, in misura maggiore proprio laddove questi erano più elevati (Corte cost., sent. n. 163/2016).

I limiti “quantitativi” alla spesa introdotti dall'art. 9, comma 28, si inseriscono in un più generale disegno volto ad arginare l'utilizzo indiscriminato di contratti di tipo flessibile in chiave antielusiva rispetto ai vincoli progressivamente introdotti per le spese di personale a tempo indeterminato, evitando, al contempo, l'insorgenza di nuovo precariato, in grado di vanificare le politiche di stabilizzazione.

In questa prospettiva, l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 introduce un evidente *favor* per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da utilizzare per dare risposta ai fabbisogni ordinari ed alle esigenze di carattere duraturo, nel rispetto delle norme contrattuali e della disciplina di settore. Al contempo, relega le forme contrattuali flessibili all'esclusivo soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

Richiamando questi principi, le Sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera n. 11/2012, dopo aver ribadito che i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale, cui gli stessi sono tenuti a conformarsi direttamente, hanno ammesso la possibilità di adattamento per gli enti di minori dimensioni (ad esempio, considerando cumulativamente i limiti imposti), al fine di salvaguardarne la funzionalità.

Tale facoltà, da esercitare attraverso l'interposizione della fonte regolamentare, deve essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla temporaneità del rapporto ed alla eccezionalità delle esigenze cui fa fronte.

Rimane imprescindibile, pertanto, l'obbligo di riduzione della spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate, anche in considerazione delle gravi responsabilità - di ordine amministrativo contabile e disciplinare - connesse al suo mancato rispetto.

In quest'ultima prospettiva si collocano anche alcuni recenti approdi ermeneutici cui è giunta questa Sezione, che, con la delibera n. 2/2015/QMIG, in riferimento al settimo periodo del comma 28, inserito dall'art.11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014, ha chiarito che gli enti rispettosi della riduzione della spesa di personale *ex commi 557 e 562 della l. n. 296/2006*, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, *“ricadono inevitabilmente in quello – comunque più favorevole - del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009”*.

E difatti, la *ratio* dell'esclusione dal rigore per le situazioni aventi esigenze premiali *“si risolve, necessariamente, in una disciplina di favore (100 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità), pur senza arrivare allo svincolo da qualsiasi limite”*.

Una simile evenienza, invero, nell'attuale fase di risanamento della finanza pubblica, si rivelerebbe incongrua, in quanto favorirebbe l'incremento incontrollato della sola spesa per lavoro flessibile, rischiando di compromettere il rispetto dell'obbligo generale di contenimento della spesa complessiva di personale.

2. Nel contesto appena delineato, il comune istante, essendo in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, beneficia del regime limitativo più favorevole; conseguentemente, assume quale limite di spesa imposto dall'art. 9, comma 28, quello del 100 per cento dell'analoga spesa sostenuta nel 2009 o, in difetto, nel triennio 2007/09.

La questione all'odierno esame trae origine proprio dalla mancanza, per l'ente, di una spesa storica di riferimento, non avendo questo sostenuto, in nessuno dei due periodi considerati dalla norma, alcun esborso per contratti di lavoro a tempo determinato o di tipo flessibile.

Questa ipotesi non risulta contemplata dalla normativa attualmente vigente, che, nonostante l'ampia stratificazione, nulla dispone a riguardo.

Sulla problematica, più volte affrontata dalla giurisprudenza contabile, non si registra un orientamento unanime.

Secondo un primo orientamento seguito dalla Sezione regionale di controllo per la Campania (delibera n. 245/2014/PAR), in mancanza di una spesa storica nei periodi richiamati dalla legge, gli enti dovrebbero necessariamente adoperarsi per azzerare la spesa relativa alle tipologie contrattuali ivi contemplate.

Tali conclusioni ermeneutiche, tuttavia, a giudizio di questa Sezione, finirebbero per determinare un divieto assoluto di stipula per siffatta tipologia di contratti, dando luogo ad un'evidente eterogeneità dei fini.

Se è vero che il meccanismo di contenimento della spesa delineato dall'art. 9, comma 28, obbliga le amministrazioni a ridurre gli impegni in misura maggiore laddove questi sono, in valore assoluto, più elevati, risulta difficile, per converso, ipotizzare che, laddove questi manchino del tutto, l'unica conseguenza possibile sia l'impossibilità di sostenere la spesa.

Una simile opzione, infatti, finirebbe per premiare gli enti meno oculati, che hanno realizzato ampi volumi di spesa da prendere a riferimento ai fini del relativo contenimento, a discapito di quelli più virtuosi, i quali non hanno sostenuto alcuna spesa per contratti a tempo determinato o di tipo flessibile.

Il contrapposto orientamento, invece, prende le mosse dalla constatazione dell'esistenza, nella fattispecie, di una lacuna normativa e dalla conseguente necessità – correttamente rilevata dalla Sezione remittente – di *“colmare il vuoto mediante gli ordinari strumenti ermeneutici che la legge assegna all'interprete”*.

Appare innegabile, infatti, che le numerose disposizioni, succedutesi negli ultimi anni per circoscrivere minuziosamente la portata applicativa del vincolo in questione e delle relative deroghe, sono attuative di un presupposto – la presenza di una spesa “storica” in almeno uno dei due periodi – non riconducibile alla fattispecie in esame.

In assenza di disposizioni che regolano casi analoghi, si rende necessario applicare un criterio che si dimostri coerente con le finalità della norma e, più in generale, con la *ratio* che permea l'intero sistema.

A questo proposito, sia pur in riferimento ad altre fattispecie limitative, si è sviluppato un orientamento (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 227/2011/PAR e n. 1/2015/PAR) incline a ritenere che, in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento, sia comunque possibile colmare la lacuna normativa creandone una *ex novo*, valida per il futuro.

Mutuando questa impostazione, nell'ipotesi in cui non sia stata sostenuta alcuna spesa sostenuta nell'anno 2009, ovvero nel triennio 2007/2009, si potrebbe ritenere funzionale consentire le assunzioni determinate dall'assoluta necessità di far fronte ad un servizio essenziale per l'ente (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 29/2012/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, delibera n. 149/2016/PAR).

Questa nuova soglia di spesa, nella misura strettamente necessaria a far fronte ad esigenze eccezionali, costituirà, a sua volta, il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi.

3. Una simile ricostruzione risulta anche maggiormente in linea con la logica di sistema, come noto orientato alla messa in atto di criteri premiali per i comuni più virtuosi. In questo specifico contesto si colloca, ad esempio, la citata delibera n. 2/2015/QMIG, relativa alla possibilità di beneficiare di un coefficiente di spesa più ampio per gli enti rispettosi degli obblighi di cui all'art. 1, commi 557/562, della l. n. 296/2006.

La finalità dell'art. 9, comma 28, invero, appare quella *“di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per i rapporti lavorativi diversi dall'impiego a tempo indeterminato, senza tuttavia vietare*

agli enti locali la possibilità di fare ricorso a detti rapporti, sempre che ne ricorrano i presupposti di legge” (Sez. reg. contr. Lombardia, delibere n. 29/2012/PAR, cit. e, per eadem ratio, n. 227/2011/PAR).

Un’interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l’azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell’autonomia degli enti locali, in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa, nel rispetto del limite complessivo, che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto indefettibili.

Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall’osservanza o meno, da parte dell’ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzatoria che, in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 36, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario e a garantire, soprattutto nei piccoli comuni, la continuità dell’attività istituzionale. Con il conseguente risultato che, anche per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, sarebbe unicamente consentita la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, sempre che ne sussistano i margini assunzionali.

Particolare attenzione, in questo contesto, meritano gli enti di minori dimensioni, che, per l’esiguità delle risorse umane a disposizione, risultano particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile (si pensi, ad es., all’ipotesi di un congedo per maternità), cui non riescono a far fronte attraverso rimedi gestionali alternativi, con conseguente rischio di compromissione delle funzioni o dei servizi di natura essenziale.

Nella condivisibile esigenza di riconoscere margini di flessibilità applicativa anche a queste realtà, cui non sono rimaste estranee in passato neanche le Sezioni riunite di questa Corte (delibera n. 12/2011, cit.), potrebbe, dunque, ammettersi la possibilità di individuare una nuova base di spesa, nei termini anzidetti, previa idonea motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze eccezionali e temporanee, nonché ai servizi indispensabili da garantire.

Non appare secondario osservare che questa Sezione, con deliberazione 11 luglio 2012, n. 12, ha richiamato espressamente tale orientamento, sia pur incidentalmente e nell’ambito di un ampio *excursus* in altro contesto tematico: *“Appare utile evidenziare che le Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 11/CONTR/2012 (ai cui contenuti si rinvia) sono intervenute a chiarire la portata applicativa di dette disposizioni, mentre la Sezione regionale di controllo per la Toscana [rectius, Lombardia], con la deliberazione n. 29/2012/PAR, ha chiarito che in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007-2009 l’anno da prendere a riferimento è quello nel quale l’ente, con motivato provvedimento, proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale: la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi”*.

La soluzione prospettata, pertanto, ponendosi sulla scia di principi già richiamati da questa Sezione, merita di essere considerata in sede nomofilattica, secondo i dettami previsti dall’art. 6, comma 4, del sopravvenuto d.l. n. 174/2012.

Resta fermo l'imprescindibile rispetto dei presupposti di tipo "qualitativo" stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 – che la Sezione remittente avrà cura di verificare attentamente – oltre che della normativa ivi richiamata e dei vincoli generali previsti dall'ordinamento.

4. Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, può esaminarsi la seconda questione rimessa, relativa alla possibilità, per l'ente, di procedere ad effettuare un'integrazione stipendiale in caso di ampliamento dell'orario di un lavoratore socialmente utile attualmente in servizio presso il comune con orario ridotto (20 ore settimanali).

A tal riguardo, appare condivisibile la soluzione proposta dalla Sezione veneta, tesa a ricondurre tale incremento salariale dei L.S.U. nell'alveo delle limitazioni di cui si discute.

Gli interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni, nell'intento di evitare l'abuso di forme contrattuali flessibili, hanno fatto ricorso ad un'accezione molto lata di "spesa di personale", la quale prescinde dalla forma o dal *nomen juris* del contratto da cui scaturisce l'obbligazione pecuniaria.

Coerentemente con questa impostazione, del resto, anche le norme sanzionatorie (ad. es., art. 1, comma 557-ter, della l. n. 296/2006), nell'ipotesi di superamento del limite di spesa, hanno precluso le assunzioni di personale "a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale", quale che fosse il titolo o la tipologia contrattuale in essere.

Muovendo da questi presupposti, è da ritenere che nella nozione di "spesa del personale" rientrino le spese sostenute per l'acquisizione di prestazioni lavorative, di varia specie e a vario titolo, rese a favore dell'ente, e, pertanto, anche le spese riconducibili ai lavoratori socialmente utili, soprattutto ove sostenute per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente (in termini, cfr. Sez. reg. contr. Campania, delibera n. 262/2013/PAR).

5. Questa impostazione trova ulteriore conforto anche nel tenore letterale delle disposizioni in esame.

Ed infatti, l'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, nel dichiarato intento di contrastare utilizzi strumentali, ha previsto uno specifico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere annualmente agli organi di *audit* interno e al Dipartimento della Funzione pubblica. Tale documento deve espressamente annoverare anche le informazioni sull'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Sotto altro profilo, l'art. 9, comma 28, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 6-bis, del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, conv. in l. n. 14/2012, ha incluso espressamente tra i suoi destinatari anche "*i lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (...)*".

Con specifico riferimento ai limiti di spesa, tuttavia, il predetto comma 28 ha espressamente assoggettato i contratti relativi a lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e a cantieri di lavoro, alle restrizioni ivi previste solamente per la quota di costo gravante sul bilancio dell'ente.

Per converso, ha escluso dal predetto limite le quote di contribuzione – o di compartecipazione – coperte “da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea”.

Alla luce di queste considerazioni, è da ritenere che la spesa sostenuta per l'incremento orario di un lavoratore socialmente utile, ove a carico dell'ente e finalizzata a garantire funzioni o servizi di quest'ultimo, rientri pienamente nei limiti legislativi all'odierno esame.

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 357/2016/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto:

1. *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.*

2. *“La spesa per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell'ambito delle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente”.*

La Sezione regionale di controllo per il Veneto si atterrà ai principi di diritto enunciati nel presente atto di orientamento, ai quali si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 20 dicembre 2016.

Il Relatore

F.to Francesco ALBO

Il Presidente

F.to Adolfo T. DE GIROLAMO

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2017

Il Dirigente

F.to Renato PROZZO

